



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 12 luglio 2011

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Luigi Maiello, **Componenti**; con l'assistenza del **Rappresentante AIA**, Avv. Gianfranco Menegali, e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 luglio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(502) – APPELLO DEL SIG. FRANCO FERRETTI (Presidente della Sezione AIA di Grosseto) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 73 del 5.5.2011).

(516) – APPELLO DEL SIG. ANTONELLO FODERI (responsabile designazione arbitri della Sezione AIA di Grosseto) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 73 del 5.5.2011).

Con due distinti atti depositati rispettivamente in data 14.5.2011 ed in data 18.5.2011, Foderi Antonello e Ferretti Franco hanno proposto impugnazione avverso la decisione 29/4/2011 della Commissione disciplinare territoriale della Toscana pubblicata sul C.U. n. 73 del 5/5/2011 che ha inflitto la sanzione dell'inibizione per anni cinque al primo e quella dell'inibizione per anni tre al secondo.

Gli appellanti chiedono, in rito, la dichiarazione di estinzione delle violazioni loro ascritte per intervenuta prescrizione e nel merito il proscioglimento. In via subordinata chiedono congrua riduzione delle sanzioni inflitte.

Sono pervenute a questa Commissione due missive provenienti da Di Benedetto Diego, soggetto giudicato con la medesima decisione qui impugnata per fatti diversi, che non ha proposto appello, nonché da tale Bambagioni Alfio.

Alla riunione del 7/7/2011 la Commissione ha riunito i due appelli avverso la medesima decisione. L'appellante Ferretti ha prodotto copia della contabile relativa al bonifico con il quale ha restituito alla F.I.G.C. la somma indebitamente incassata a titolo di rimborso spese. Entrambi gli appellanti hanno reso dichiarazioni. I difensori dei deferiti hanno chiesto in via istruttoria che questa C.D.N. disponesse ulteriori accertamenti in ordine ai fatti di cui alle suddette missive. Nel merito hanno insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

Il rappresentante della Procura si è opposto all'acquisizione delle suddette missive ed all'istanza istruttoria degli appellanti; nel merito ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma dell'impugnata decisione.

In via istruttoria la C.D.N. ritiene che le lettere provenienti dal Di Benedetto e dal Bambagioni non debbano essere acquisite agli atti del giudizio in quanto irrualmente pervenute e, comunque, assolutamente irrilevanti e prive di valore probatorio. In particolare si osserva che i fatti ai quali si fa riferimento nelle due lettere non sono oggetto del presente giudizio, quanto meno nei confronti degli appellanti. Per le stesse ragioni anche l'istanza istruttoria avanzata in udienza deve essere rigettata.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione relativa alla contestata indebita percezione del rimborso spese per la gara Ribolla – Pitigliano del 16/4/2005. Infatti, anche a prescindere dalla considerazione che il concetto di illecito amministrativo non può essere ritenuto limitato alle fattispecie descritte nell'art. 8 CGS, appare assorbente la circostanza che, comunque, la condotta ascritta agli appellanti può essere ricompresa tra le violazioni in materia gestionale di cui al citato art. 8 CGS. Il termine prescrizione è, quindi, quello esennale previsto dall'art. 25, lett.B, CGS.

I fatti oggetto del presente giudizio disciplinare possono essere così ricostruiti alla luce dell'approfondita attività di indagine compiuta dalla Procura Federale:

Nel corso dell'incontro Aurora Pitigliano – Casotto Pescatori Marina del 22/11/2008 vennero proferiti all'indirizzo del direttore di gara cori ed insulti razzisti. La circostanza risulta confermata dalle parole dello stesso A.E. Karim Soufiane nonché da quanto riferito dall'ex associato AIA Gabriele Nucci, presente all'incontro. La gravità delle condotte delle quali era stato fatto segno, suggerì al Karim Soufiane di contattare immediatamente il proprio responsabile, Antonello Foderi, attuale responsabile designazione arbitri Sezione A.I.A. Grosseto. Tale contatto avvenne a mezzo di n. 3 telefonate (due delle quali fatte nella stessa giornata, e la terza il martedì successivo) aventi ad oggetto quanto era accaduto. Nel corso della terza telefonata il Karim segnalò anche la necessità di una correzione di un errore materiale sul referto, nel quale non era stata correttamente annotata l'ammonizione del calciatore n. 13 della Aurora Pitigliano. Effettivamente il referto detenuto presso la Delegazione Provinciale AIA di Grosseto, oltre che essere alterato nella parte relativa alle offese ricevute dal Karim, venne corretto nel senso di indicare quale calciatore ammonito il n. 13 dell'Aurora Pitigliano, Marras. Inoltre nel corso della indagine è emerso, grazie a quanto riferito dall'ex arbitro Gabriele Nucci, che la gara Ribolla/Pitigliano, la quale doveva tenersi in data 16/4/2005, non si era poi celebrata e nonostante questo il Foderi, ed il Ferretti, avevano percepito indebitamente il relativo rimborso spese, come ammesso dallo stesso Ferretti al collaboratore della Procura.

Non può dubitarsi della veridicità di quanto riferito dal Karim sia in ordine ai fatti accaduti nel corso della gara Aurora Pitigliano – Casotto Pescatori Marina del 22/11/2008 sia per quanto riguarda le telefonate intercorse con il Foderi. Purtuttavia questa C.D.N. non ritiene che sussistano sufficienti elementi per giungere ad una conferma della condanna dell'appellante. Infatti rimane del tutto irrisolta la dirimente questione sulle modalità con le quali il Foderi sarebbe entrato in possesso dell'originale rapporto inviato per posta dal Karim. Senza contare che non si comprende quale sarebbe stato l'interesse del Foderi a falsificare il rapporto arbitrale. Gli elementi a carico dell'appellante indicati nella decisione impugnata sono puramente indiziari e non sono supportati da idonei riscontri. L'appello del Foderi deve quindi essere accolto sul punto con la conseguente riforma della decisione della Commissione Disciplinare territoriale Toscana.

A conclusioni parzialmente diverse deve giungersi per quanto attiene alla indebita percezione del rimborso spese per la gara Ribolla - Pitigliano del 16/4/2005 contestata ad

entrambi gli appellanti. Tale condotta è stata ammessa dagli appellanti anche se è stata ascritta a mera disattenzione ed alla "rigidità" del software con il quale vengono gestite le designazioni arbitrali. Tali giustificazioni non appaiono convincenti né tanto meno scriminanti anche perché la somma indebitamente incamerata, pur se modesta, non è mai stata restituita dal Foderi mentre il Ferretti ha provveduto solo dopo la decisione di primo grado. Tale condotta dimostra un totale disinteresse per il rigore e la trasparenza che dovrebbero contraddistinguere l'operato di chi gestisce il delicatissimo settore arbitrale e dovrebbe, pertanto, essere d'esempio per tutto il movimento sportivo.

Questa C.D.N. ritiene che sanzione congrua per tale palese violazione non solo delle norme federali ma anche dei principi di lealtà, correttezza e probità, sia quella di anni uno di inibizione. In tal senso deve essere riformata la decisione di primo grado.

P.Q.M.

In parziale riforma delle impugnate decisioni della Commissione territoriale Toscana, proscioglie Foderi Antonello dall'incolpazione relativa all'alterazione del rapporto arbitrale della gara Aurora Pitigliano – Casotto Pescatori del 22/11/2008.

Determina in anni 1 (uno) di inibizione la sanzione inflitta a Foderi Antonello e Ferretti Franco per la residua incolpazione.

Dispone la restituzione delle tasse reclamo versate.

(626) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD LICATA 1931 (già ASD Campobello di Licata) AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. PIERO SANTAMARIA (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 750,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 489 del 31.5.2011).

Il Comitato regionale Sicilia avendo rilevato la rinuncia della A.S.D. Campobello di Licata Società di Eccellenza al prosieguo del campionato Juniores, nella stagione sportiva 2009/2010 ha segnalato alla Procura Federale la violazione dell'art. 1 CGS.

A conclusione delle indagini ritualmente svolte, la Procura Federale con nota del 31 marzo – 13 aprile 2011 (149 pf 10-11 GS/reg.) ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia:

- il Sig. Santamaria Pietro, all'epoca dei fatti, Presidente della A.S.D. Campobello di Licata, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 32 comma 1 Reg. L.N.D. in riferimento al punto A/2 lett. g del C.U. n. 1 del 14.07.09 L.N.D. per aver omesso di far partecipare una squadra della società rappresentata al campionato Juniores under 18;
- la Soc. A.S.D. Campobello di Licata, quale responsabile della violazione di cui all'art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta.

La C.D.T. Comitato regionale Sicilia, nella udienza del giorno 17 maggio 2011, verificata la regolarità delle convocazioni e l'assenza delle parti e ritenuta documentalmente comprovata la violazione ha assunto la decisione oggetto della odierna impugnazione.

Avverso la decisione, la Società ASD Licata 1931 e, il Sig. Santamaria Pietro propongono appello allegando a motivazione la mancata ricezione dell'avviso di trattazione del giudizio per avere la società, a decorrere dalla stagione sportiva 2010-2011, mutato la propria denominazione sociale in ASD Licata 1931, e quindi di essersi ritrovata nella condizione di non poter validamente esercitare il proprio diritto di difesa.

I ricorrenti chiedono l'annullamento, o la revoca ovvero la dichiarazione di privazione di qualsivoglia effetto della decisione impugnata.

In proposito la Commissione osserva:

Con verbale del 20 novembre 2009 l'Assemblea ordinaria dei soci della ASD Campobello di Licata, all'unanimità dei presenti ha deliberato l'elezione del Sig. Santamaria Pietro alla Presidenza della Società e di *"comunicare in Lega il seguente indirizzo per la corrispondenza ASD Campobello di Licata – Via Marianello n. 12 c/o Santamaria Pietro – Tel. 0922 804696 – Fax 0922 777439"*.

Con nota datata 20.XI.09 pervenuta il successivo 23 novembre, il Sig. Pietro Santamaria ha trasmesso alla Federazione il recapito epistolare – telefonico e fax della Società presso la propria residenza.

A quel recapito dunque risulta inviata la comunicazione riguardante la Società Campobello di Licata a mezzo telegramma.

Al di là dunque della acquisizione agli atti, certificata dalla C.D.T. della regolarità della notificazione, la convocazione delle parti per la udienza di discussione fissata per il giorno 17 .05.2011 innanzi alla C.D.T. Comitato Regionale Sicilia si deve ritenere non rituale dal momento che la originaria Società A.S.D. Campobello di Licata è, allo stato, non esistente. Così la stessa sanzione irrogata alla Società ASD Campobello di Licata, a titolo di responsabilità diretta, risulterebbe inapplicabile.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del ricorso avverso la decisione della C.D.T. Comitato Regione Sicilia L.N.D. assunta nella seduta del 17.05.2011 e pubblicata nel C.U. N. 489/CDT n. 42 del 31.05.2011, annulla il provvedimento impugnato, dispone la rimessione degli atti alla C.D.T. Comitato regione Sicilia per la rinnovazione della udienza di trattazione previa notificazione della convocazione alla Società ASD Licata 31 (già ASD Campobello di Licata) e al Sig. Santamaria Pietro personalmente.

Nulla per la tassa non versata.